

AI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
VETERINARI E SAOA DELLE AA.TT.SS.
DELLA REGIONE LOMBARDIA
e, p.c.

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE
ANDREA MASSARI

ALLE ASSOCIAZIONI

COLDIRETTI LOMBARDIA
Email: lombardia@coldiretti.it

CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA
Email:
postacert@pec.confagricolturalombardia.it

CIA LOMBARDIA
Email: cia.lombardia@cia.it

COPAGRI LOMBARDIA
Email: segreteria@copagrilombardia.it

UNAITALIA
Email: unaitalia@unaitalia.com

ASSOCARNI
Email: segreteria@assocarni.it

ASSICA
Email: calderone@assica.it

ARAL LOMBARDIA
Email: info@pec.aral.lom.it

UNICEB
Email: info@uniceb.it

ASSOSUINI
Email: segreteria@assosuini.it

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI
PARMA
Email:
chiara.piancastelli@prosciuttodiparma.com

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
PSA
Vincenzo CAPUTO

Email: cspsa@postacert.sanita.it

CEREP c/o IZSUM

Email: protocollo.izsum@legalmail.it

IZSLER - DIREZIONE GENERALE

Antonio LAVAZZA

Email: protocollogenerale@cert.izsler.it

OEVR

Silvia BELLINI

Email: silvia.bellini@izsler.it

MINISTERO DELLA SALUTE

Luigi RUOCCO

Ugo DELLA MARTA

Email: dgsa@postacert.sanita.it

PARCO DEL TICINO

Direttore Claudio DE PAOLA

Email:

parco.ticino@pec.regione.lombardia.it

POLIZIA PROVINCIALE PAVIA

Comandante Cristian BLORA

Email: cristian.blora@provincia.pv.it

POLIZIA PROVINCIALE CITTA'

METROPOLITANA DI MILANO

Raffaella QUITADAMO

Email: r.quitadamo@cittametropolitana.mi.it

Emanuele SANTORO

Email: se.santoro@cittametropolitana.mi.it

Oggetto: Disposizioni per la movimentazione di suini e SOA da ZR I, ZR II

Richiamando la nota protocollo G1.2024.0003251 del 30/01/2024 vengono di seguito dettagliate le regole per la movimentazione di suini da vita e macello e SOA, da e verso le zone di restrizione I e II.

Ciò premesso, si ribadisce la validità dei protocolli per movimentazioni in deroga da ZR I e ZR II già condivisi con nota Protocollo G1.2023.0048744 del 01/12/2023, che per comodità si allegano alla presente.

MOVIMENTAZIONI DI ANIMALI

Zona restrizione I

Accasamenti:

- Gli allevamenti devono garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate così come previsto dall'Allegato III del Reg. (UE) n. 2023/594;

- Gli animali possono provenire sia da allevamenti situati in zone di restrizione per PSA sia da zone libere da malattia
- Accasamento non consentito negli allevamenti a carattere familiare, brado e semibrado

Movimentazioni “da vita”

- Sia l'allevamento di partenza che di destino devono garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate;
- Gli animali possono essere movimentati anche verso territori liberi da malattia in base ad una valutazione del rischio che tenga in considerazione il livello di biosicurezza degli allevamenti, densità dell'area e ogni altro elemento ritenuto utile a tal scopo dal DV competente sull'allevamento di destino. La movimentazione deve avvenire nel rispetto del protocollo sanitario di cui all'allegato A.

Movimentazioni verso il macello

- Lo stabilimento di macellazione non deve essere designato
- Se **allevamento non garantisce** il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate, lo stabilimento di macellazione, nel caso accetti di ricevere gli animali, deve garantire la separazione di questi animali e delle relative carni rispetto a quelli che rispettano le MISURE DI BIOSICUREZZA RAFFORZATE o che provengono da zone indenni (art. 43, par. 6 Reg. 687/2020);
- Se **allevamento garantisce** il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate, le garanzie, di cui al punto precedente, non sono richieste;
- Nessuna limitazione alla commercializzazione delle carni a livello nazionale e UE; non viene apposta nessuna bollatura particolare;
- L'introduzione in un impianto di trasformazione/macellazione di carni derivanti da suini/suini provenienti da zone di restrizione, ivi inclusa la zona di restrizione I, limita la possibilità di certificazione verso taluni paesi terzi;
- Negli impianti di macellazione, qualora la macellazione di questi animali avvenga in giornate dedicate, può essere garantito il normale rilascio delle certificazioni export per gli animali che provengono da territori non soggetti a restrizione;
- La movimentazione deve avvenire nel rispetto del protocollo sanitario di cui all'allegato B;

Zona restrizione II

Accasamenti:

- Gli allevamenti devono garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate così come previsto dall'Allegato III del Reg. (UE) n. 2023/594;
- Accasamento consentito solo a suini che provengono da zone di restrizione e con biosicurezza rafforzata e subordinato a specifica valutazione del rischio valutato dalla UO in accordo con l'ATS competente e con l'Osservatorio Epidemiologico e comunque subordinato alla possibilità concreta di macellazione di capi allevati al termine del ciclo produttivo;
- Accasamento non consentito negli allevamenti a carattere familiare, brado e semibrado
- Negli allevamenti che sono stati sede di focolaio o di abbattimento preventivo rimangono in essere le restrizioni e specifici divieti previsti dalla norma

Movimentazioni “da vita”

- Sia l'allevamento di partenza che di destino deve garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate
- Gli animali possono essere movimentati anche verso territori liberi da malattia, in base ad una valutazione del rischio che tenga in considerazione ogni elemento ritenuto utile a tal scopo dal DV competente sull'allevamento di destino, con particolare riferimento alla biosicurezza, anche dal punto di vista gestionale e il contesto zootecnico locale
- La movimentazione deve avvenire nel rispetto del protocollo sanitario di cui all'allegato A

Movimentazioni verso il macello

- Lo stabilimento di macellazione deve essere designato
- Se **l'allevamento garantisce** il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate

- Trasferimento autorizzato senza certificazione accompagnatoria Art 18 lettera b), se le informazioni sono acquisite tramite Mod 4, BDN
- Il macello deve garantire la separazione di questi animali e delle relative carni rispetto a quelli che non rispettano le MISURE DI BIOSICUREZZA RAFFORZATE
- Animali che provengono da ZR II: nessuna limitazione alla commercializzazione delle carni a livello nazionale e UE;
- **Se l'allevamento non garantisce** il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate
 - Macellazione solo per vuotare allevamento necessario all'adeguamento alle misure di biosicurezza rafforzate
 - il mezzo di trasporto è sigillato dall'autorità competente per la spedizione
 - le carni ottenute dovranno essere bollate/marchiate con bollo/marchio speciale (Art 47, par. 2 - Reg.2023/594) e:
 - carni fresche SOLO trasferimenti nazionali
 - se sottoposte a uno dei trattamenti di riduzione del rischio di cui all'Allegato VII del Reg. 2020/687 (es: trattamento termico) nessuna limitazione
- L'introduzione in un impianto di trasformazione/macellazione di carni derivanti da suini/suini provenienti da zone di restrizione, ivi inclusa la zona di restrizione II e area infetta, limita la possibilità di certificazione verso taluni paesi terzi. Negli impianti di macellazione, qualora la macellazione di questi animali avvenga in giornate dedicate, può essere garantito il normale rilascio delle certificazioni export per gli animali che provengono da territori non soggetti a restrizione
- La movimentazione deve avvenire nel rispetto del protocollo sanitario di cui all'allegato B

**Per le movimentazioni “da vita” verso altre Regioni e per tutte le movimentazioni da e verso ZR II e è necessario richiedere deroga alla Regione tramite psa@regione.lombardia.it
Negli altri casi, la richiesta di deroga va inoltrata al competente DV**

MOVIMENTAZIONE DI SOTTOPRODOTTI

Liquami

La movimentazione di tale sottoprodotto deve avvenire nel rispetto di quanto riportato in Allegato C.

SOA

I SOA derivanti da suini provenienti da aree sottoposte a restrizione o infette devono essere gestiti come indicato nel Reg. (UE) n. 2023/594.

ZONE NON SOTTOPOSTE A RESTRIZIONE

Per quanto attiene le movimentazioni di suini vivi **da e nei territori indenni** si ribadisce che in occasione di qualsiasi movimentazione di suini è prevista:

- Validazione del DDA da parte dei Servizi veterinari, che deve verificare anche l'andamento della mortalità registrata in BDN, al fine di valutare l'eventuale necessità di una visita nello stabilimento richiedente;
- In caso di aumenti anomali della mortalità deve essere eseguita una visita clinica nello stabilimento e, in base agli esiti, eventuale campionamento per escludere la presenza della PSA;
- In caso di movimentazioni di suini da e verso i territori sottoposti a restrizione per PSA la validazione del DDA è subordinata all'acquisizione di specifica deroga rilasciata dalla UO Veterinaria Regionale.

Distinti saluti.

Il Dirigente
MARCO FARIOLI

ALL_C_Gestione liquami_ZR.pdf

ZS_da vita_rev Dic_2023.pdf

ALL_B_Macello_ZR.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: Marco Farioli Tel. 02/6765.3104

Mario Chiari Tel. 02/6765.3016